

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 01/09/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2010, n. 1831

Nota interpretativa comma 2 articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2010, n. 215. Modifica alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1806 del 30/07/2010.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio, Arch. Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura e dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodivesità, confermata dai Dirigenti degli stessi Uffici, dal Dirigente a.i. del Servizio Agricoltura e dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue l'Ass. Fratoianni:

Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1806 del 30/07/2010, nella quale si dispone "di dare atto che -limitatamente al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 201, n. 215 -il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre si intende applicato sui terreni che si trovino ad una distanza di almeno 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria":

Considerato, in particolare, che la dizione "... di almeno 100 metri da aree boscate...", riviene da mero errore materiale e va sostituita con la seguente: "... di meno di 100 metri da aree boscate...";

si propone

di correggere l'errore materiale nella Deliberazione in oggetto, modificando il disposto come segue: "di dare atto che -limitatamente al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 201, n. 215 -il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre si intende applicato sui terreni che si trovino ad una distanza di meno di 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria":

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della I.r. n. 28/01 e s. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto

rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore all'Assetto del Territorio;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigenti degli Uffici e dai Dirigenti a.i. del Servizio Agricoltura e del Servizio Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di modificare il disposto di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1806 del 30/07/2010 come segue: di dare atto che -limitatamente al comma 2 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 201, n. 215 il divieto di bruciare le stoppie e qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1° settembre si intende applicato sui terreni che si trovino ad una distanza di meno di 100 metri da aree boscate, cespugliate e arborate, da zone delimitate dai Comuni come centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, da zone confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria.
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di incaricare la Segreteria generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lettera e), L.R: n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola